

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 in ordine ai dazi all'importazione per il sorgo e la segala

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, prevede che per il calcolo dei dazi all'importazione del sorgo e della segala si applichi il prezzo rappresentativo cif all'importazione determinato per l'orzo.

(2) A seguito dell'evoluzione del mercato dell'orzo e della scarsa rilevanza degli Stati Uniti sul mercato mondiale di questo prodotto, l'orzo non fornisce più una stima del mercato del sorgo. Peraltro le fonti d'informazione sul mercato del sorgo sono troppo scarse o inattendibili per poter costituire la base su cui fissare i dazi all'importazione di detto prodotto. Infine, dalle fonti disponibili risulta che i prezzi del sorgo e del granturco esportati dagli Stati Uniti si situano all'incirca allo stesso livello. È pertanto opportuno applicare al sorgo il prezzo rappresentativo cif all'importazione determinato per il granturco nonché mantenere la parità attualmente esistente tra i dazi applicabili alla segala e quelli applicabili al sorgo.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:»;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il sorgo e la segala e sono quelli calcolati per il granturco.»;

2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
 José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco
Qualità standard	Alta		
Varietà di riferimento (tipo/ grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Minneapolis Grain Exchange ⁽¹⁾	Chicago Board of Trade

⁽¹⁾ Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.»